

**ALLEGATOL alla Dgr n. 884 del 04 giugno 2013**

pag. 1/4

Modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico.

Interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico di edifici ad esclusiva destinazione artigianale, commerciale, produttiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'OCDPC 52 del 20/02/2013. Criteri e modalità di ammissibilità al contributo.

Il finanziamento previsto è destinato a titolari del diritto di proprietà di edifici a destinazione artigianale, commerciale, produttiva, che realizzino interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico. Per l'annualità 2012 sono escluse le demolizioni e ricostruzioni. Analogamente, non sono ammessi edifici a destinazione mista (produttivo/abitativo,...).

Gli interventi succitati sono da eseguirsi su edifici, nei comuni indicati nell'Allegato H al presente provvedimento, in cui tutto o parte del territorio comunale ha un'accelerazione $ag > 0.175g$, calcolata coi criteri stabiliti nella succitata Ordinanza.

1) ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

I beneficiari dei contributi sono titolari del diritto di proprietà di edifici a destinazione artigianale, commerciale, produttiva, che realizzino interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico.

Gli edifici, in accordo all'Allegato 6 della medesima Ordinanza, sono intesi come unità minime strutturale di intervento. Gli edifici possono essere:

- isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze), o da giunti sismici;
- aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato, se così non è il progettista definisce l'unità minima che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo.

2) DESTINAZIONE DELLE RISORSE 2012

Le risorse disponibili nell'anno statale 2012, destinate agli edifici di cui al punto 1), per la Regione del Veneto, definite da apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono suddivise fra i proprietari beneficiari, in ragione delle richieste presentate all'atto delle istanze, tenendo conto dei "*criteri di valutazione ai fini della priorità delle domande*" di cui al successivo punto 4.

Il contributo per il singolo edificio produttivo è stabilito nella seguente misura massima, e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

- interventi di rafforzamento locale: 100 Euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 10.000 Euro;
- miglioramento sismico: 150 Euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 15.000 Euro.

Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA' DELLE DOMANDE

Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi forniti dai Comuni, le Regioni seguono i criteri previsti dall'Allegato 3 dell'OCDPC 52/13, che possono essere così riassunti: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani).

Nella tabella seguente sono riportati i punteggi (tab. 1 Allegato 3 Ordinanza):

Epoca di realizzazione	Struttura in Cls armato	Struttura in muratura o mista	Struttura in acciaio
< 1919	100	100	90
Tra il 1920 e il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

Tali punteggi vengono moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto tra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

$$F=K \cdot ag \cdot \text{Occupanti} / (\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200.000 \text{ ed } F \leq 100$$

Restano ferme le maggiorazioni di punteggio previste dai punti 4, 5 e 6 dell'Allegato 3 della citata Ordinanza.

5) ALLEGATI ALLE ISTANZE

Oltre all'istanza (Allegato I al presente provvedimento), debitamente compilata e sottoscritta, il comune può prevedere che sia allegata una planimetria in scala adeguata dell'edificio oggetto di intervento.

6) ORDINE DI PRIORITA' DELLE ISTANZE

Vengono adottati i criteri di priorità di cui al punto 4.

Le domande saranno inserite in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio totale. In caso di parità di punteggio viene preordinata l'indagine con l'entità di contributo inferiore.

7) PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE E PIANI DI INTERVENTO

Il contributo, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 27/03, può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate (purchè non anteriormente al 1 dicembre 2010), ove necessario, per assicurare il completamento delle stesse, a patto di non aver usufruito di altri contributi pubblici per il medesimo intervento.

Nel caso di opere già iniziate, purché successivamente alla data del 1 dicembre 2010, i lavori non devono essere conclusi alla data del 28 febbraio 2013 (pubblicazione in G.U. dell'Ordinanza).

L'inizio dei lavori dovrà essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di inizio lavori.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 bis, dell'Ordinanza, i soggetti devono dichiarare di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato".

Non sono ammesse domande per edifici a destinazione mista (produttivo/abitativo, produttivo/residenziale,...).

In seguito alla adozione del presente provvedimento, il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, provvede ad informare i Comuni in cui di cui all'**Allegato H** al presente provvedimento, mediante la comunicazione di cui all'**Allegato M** "*Interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico degli edifici ad uso produttivo, approvata con D.G.R. 87 del 31.07.2013. Dichiarazione di interesse al contributo*".

In particolare i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione di un bando/avviso nell'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, con i contenuti previsti nell'Allegato L, chiedendo ai proprietari delle attività produttive che intendono presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'Allegato I al presente provvedimento.

La comunicazione dell'Allegato I al Comune oltre la data del 31 luglio 2013, non dovrà essere considerata ammissibile da parte del Comune.

In seguito alla ricezione della citata comunicazione, da parte degli istanti, i Comuni provvedono ad inviare alla direzione Lavori Pubblici, a mezzo fax allo 0412792256, e via email all'indirizzo sismica@regione.veneto.it, entro il 16 settembre 2013:

- 1) l'elenco cartaceo delle domande ammissibili pervenute, esclusivamente a mezzo fax allo 0412792256;
- 2) il software appositamente predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile, reperibile nel sito internet della Regione, nell'area Lavori Pubblici, compilato in ogni sua parte, per ciascuna delle domande ammissibili pervenute, all'indirizzo e-mail: sismica@regione.veneto.it.

Per la formazione della graduatoria delle domande verrà utilizzato l'apposito software, con gli eventuali aggiornamenti, messo a disposizione dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Una volta ricevuto l'elenco cartaceo e il software, la Regione provvede, secondo le tempistiche stabilite dal Dipartimento per la Protezione Civile a formulare la graduatoria di merito delle domande, mediante i criteri di priorità al punto 4, trasferendo successivamente ai Comuni le risorse messe a disposizione dal Dipartimento per la Protezione Civile, per l'assegnazione ai beneficiari.

8) LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

I soggetti collocati utilmente nella graduatoria approvata con apposito provvedimento di Giunta Regionale devono presentare al Comune un progetto di intervento, coerente con la richiesta presentata, entro: il termine di 90 giorni dalla pubblicazione nel Bur del provvedimento di approvazione della graduatoria per gli interventi di rafforzamento locale, entro il termine di 180 giorni per gli interventi di miglioramento sismico.

Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal DPR 380/2001.

Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo, e devono essere completati entro 270 giorni o 360 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale e di miglioramento.

I contributi trasferiti dalle Regioni ai comuni sono erogati dai Comuni ai beneficiari con le seguenti modalità

- una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto;

- una seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste;

- la rata del 30% finale viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedono il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.

Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice, nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1 del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.

Entro il 30 settembre di ogni anno, Ciascun Comune provvede a inviare alla Regione del Veneto, all'indirizzo email sismica@regione.veneto.it il monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione e di quelli conclusi.